Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 luglio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1975, n. **1022.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », in Milano.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **512.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 753, in relazione alla richiesta del rettore dell'Università di Trieste del 9 dicembre 1975;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 61 deve essere rettificato nel senso che gli insegnamenti di storia della filosofia medioevale, filosofia della scienza, pedagogia comparata, psicologia pedagogica e auxologia devono essere soppressi e inclusi nell'art. 62 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **513**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di apportare le rettifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, n. 596 e 30 ottobre 1974, n. 905, in relazione alle richieste del rettore dell'Università di Bologna del 14 gennaio 1975 e 7 agosto 1975;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 89 è rettificato nel senso che l'insegnamento di sociologia della religione deve essere soppresso.

L'art. 118 è rettificato nel senso che nell'ultimo comma la parola « della » deve essere sostituita con le parole « indicato dalla ».

L'art. 119 è rettificato nel senso che nell'ultimo comma la parola « quindici » deve essere sostituita con la parola « trenta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **514**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, viene approvata la modificazione all'art. 6 dello statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 1076.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 83.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 contenente norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » della navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21 e 134 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 61 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e sulla composizione delle commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1972, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali nonchè i relativi uffici e personale;

Ritenuta l'opportunità di modificare le date delle sessioni d'esame stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 per le sedi di Milano e Venezia, ferme restando tutte le altre disposizioni in esso contenute;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 è sostituito dal seguente:

« Le sessioni degli esami per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di autorizzato, di cui al precedente art. 1, sono stabilite nel modo seguente:

1) nella prima decade dei mesi di marzo, maggio e nell'ultima settimana di settembre di ogni anno presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;

2) nella prima decade dei mesi di aprile, giugno e nell'ultima settimana di ottobre di ogni anno presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Venezia.

Il giorno d'inizio degli esami viene fissato, entro tali periodi, dal Ministro per i trasporti con proprio decreto ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MARTINELLI

(8578)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Cremona dott. Luciano è nominato, a decorrere dal 29 aprile 1976 direttore generale di azienda autonoma con le funzioni di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 12.540.000 oltre gli altri assegni dovuti per legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 102

(8781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976.

Nomina del segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Franco Bezzi è nominato, a decorrere dal 24 luglio 1976, segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 176

(8903)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Cremona n. 11373 del 25 novembre 1975 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 5 « Montodine-Casaletto Ceredano »;

Vista la relazione del genio civile di Cremona n. 190 del 14 gennaio 1976;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 5 « Montodine-Casaletto Ceredano » con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue e di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1966).

Il segnale di « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 29 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Loreto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 6 maggio 1967, 10 settembre 1968, 12 marzo 1971, 7 ottobre 1971 e 22 marzo 1973, con i quali la Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare della provincia di Ancona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Loreto (Ancona).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7838)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio alle carriere superiori nei ruoli del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente l'istituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, concernente l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti la delega al Governo, per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere n. 2/76 in data 27 aprile 1976, sezione 1ª;

Decreta:

I programmi degli esami dei concorsi per l'accesso ai singoli ruoli del Ministero e di quelli per il passaggio alle carriere superiori del Ministero stesso, previsti dagli articoli 3, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabiliti come segue:

A) CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI SINGOLI RUOLI

Carriera direttiva

I. — Prove obbligatorie:

1) Prove scritte (due):

a) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) economia politica, politica economica e finanziaria.

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) diritto privato;

d) diritto internazionale pubblico e diritto delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

e) geografia economica;

f) nozioni di contabilità di Stato - Nozioni di statistica - Ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

g) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

II. — Prova facoltativa:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere sopraindicate.

Carriera di concetto

1) Prove scritte (due):

a) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) nozioni di economia politica, politica economica e finanziaria.

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) nozioni di geografia economica;

d) nozioni di statistica - Nozioni di contabilità di Stato - Ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Carriera esecutiva

Ruolo amministrativo

I. — Prove obbligatorie:

1) Prova scritta:

componimento d'italiano su tema di cultura generale.

2) Prova pratica di dattilografia:

scrittura sotto dettatura di un brano di lingua italiana alla velocità di circa 120 battute al minuto. Inoltre, prova di copia di un secondo brano, con velocità libera, per la durata di 10 minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità.

3) Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare, nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

II. — Prova facoltativa di stenografia:

Scrittura sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di 60 parole per minuto primo e trascrizione del brano così raccolto in scrittura normale.

Ruolo tecnico

1) Prova scritta:

componimento d'italiano su tema di cultura generale.

2) Prova pratica di dattilografia:

scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa 120 battute al minuto. Inoltre, prova di copia di un secondo brano di velocità libera, per la durata di 10 minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità.

3) Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare, nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni elementari di statistica.

Ruolo meccanografico

I. — Prove obbligatorie:

1) Prova scritta:

componimento d'italiano su tema di cultura generale.

2) Prova pratica su apparati meccanografici:

consistente nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettronica, di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti e nella registrazione su nastro perforato, mediante terminali scriventi, di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti: durata complessiva della prova, minuti trenta.

3) Colloquio:

a) aritmetica elementare, nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

b) geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

d) nozioni elementari di statistica.

II. — Prova facoltativa di dattilografia:

Consistente nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione esaminatrice.

B) Concorsi interni per passaggi di carriera riservati al personale del Ministero

Carriera direttiva

Concorso per il conferimento della qualifica di direttore di sezione

1) Prove scritte (due):

a) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) studio e soluzione di questioni tecniche concernenti gli scambi con l'estero, connesse con i servizi d'istituto del Ministero.

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) economia politica, politica economica e finanziaria;

c) diritto privato;

d) diritto internazionale;

e) geografia economica;

f) ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero - Nozioni di contabilità di Stato;

g) nozioni di statistica.

Carriera di concetto

Concorso per il conferimento
della qualifica di segretario principale

1) Prove scritte (due):

a) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

b) trattazione tecnico-pratica di questioni concernenti operazioni di commercio con l'estero connesse con i servizi di istituto del Ministero.

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica;
c) nozioni di statistica;
d) nozioni di contabilità di Stato.

Carriera esecutiva

Ruolo amministrativo - Concorso per il conferimento della qualifica di coadiutore principale

1) Prova scritta:

ordinamento e competenze del Ministero del commercio con l'estero.

2) Prova pratica:

esercitazione sul funzionamento degli archivi del Ministero.

3) Colloquio:

a) materia oggetto della prova scritta;
b) diritti e doveri dei pubblici impiegati;
c) nozioni di aritmetica elementare;
d) nozioni di geografia (l'Europa ed in particolare l'Italia).

Ruolo tecnico - Concorso per il conferimento della qualifica di coadiutore tecnico principale

1) Prova scritta:

ordinamento a competenze del Ministero del commercio con l'estero.

2) Prova pratica:

esercitazione sul funzionamento degli archivi del Ministero.

3) Colloquio:

a) materia oggetto della prova scritta;
b) diritti e doveri dei pubblici impiegati;
c) nozioni sull'ordinamento dello Stato italiano;
d) nozioni di aritmetica elementare;
e) nozioni di geografia (l'Europa ed in particolare l'Italia);
f) nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147

(8586)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Modalità tecniche di effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1976, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza manifestazione 1976 — abbinata alla corsa automobilistica « Gran premio della lotteria di Monza 1976 » — si concluderà il 27 giugno 1976 all'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 15 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 27 giugno 1976 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 giugno 1976 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo di cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle vetture partecipanti alla finale del « Gran premio della lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima e dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo delle vetture stesse, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture (parità, ossia « dead-heat ») per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quelle delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1976, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 21 giugno 1976.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaboratori contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Milano per le ore 12 del giorno 25 giugno 1976.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 27 giugno 1976.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Antonino Salerno direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1976
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 134

(8586)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Autorizzazione alla Morgan Guaranty Trust Company of New York ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 4 giugno 1976;

Decreta:

La Morgan Guaranty Trust Company of New York è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio di lire 2 miliardi, a condizione che proceda alla cessione della partecipazione attualmente detenuta nella Banca Morgan Wonwiller.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8269)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jere Fur, in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Jere Fur di Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.416,97 di cui al mod. *B*-Import n. 4963052 rilasciato in data 27 marzo 1975 dalla Cassa di risparmio di Padova per l'importazione di pellicce lavorate e confezionate di origine Ungheria e provenienza Ungheria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Padova il 17 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di ventuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 542618 del 2 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta a propria giustificazione — scioperi del personale doganale nel periodo utile per lo sdoganamento — non risulta documentata, tenendo anche presente il fatto che la merce in parola era stata introdotta in deposito nei magazzini di Padova fin dal 4 marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jere Fur di Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova nella misura del 5 % di $ USA 11.416,97 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(8414)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Proroga dell'entrata in vigore dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1974, concernente caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori ed acquaviti di capacità fino a 4 centilitri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Visto l'art. 6 del regio decreto 17 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto l'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 415;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1974;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 136284 in data 2 aprile 1976;

Decreta:

Articolo unico

I termini fissati dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1974 sono prorogati, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro: Stammati

(8220)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Potenza;

Viste le dimissioni del sig. Aldo Piseddu da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 20 aprile 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Luciano Morosi in sostituzione del sig. Aldo Piseddu, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luciano Morosi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Potenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Aldo Piseddu, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Viste le dimissioni del sig. Calogero Adamo da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 7648 del 26 aprile 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Marco Carpani in sostituzione del sig. Calogero Adamo dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Marco Carpani è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Calogero Adamo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8278)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, in Torino, per il triennio 1976-79.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1973, riguardante la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano moda per il triennio 1972-75;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda per un triennio;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e dell'assemblea dei soci dell'Ente in parola;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è così costituito:

Scollica Gino, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Granato dott. Libero, per il Ministero del tesoro;

Dezzani prof. Flavio, in rappresentanza dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assumerà le funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8584)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963 col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con deliberazione 4 dicembre 1975, n. 403;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Laureti sig. Fulvio Giuseppe;
2) Polce sig. Palmerino;
3) Pesaresi cav. Enrico;
4) Pagliuca dott. Michele;
5) Montani dott. Achille.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopraindicata approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto nonché la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974 con cui si è provveduto alla nomina dei membri del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per il triennio 1974-76;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un membro in rappresentanza degli utenti di autoveicoli in sostituzione del dott. Amos Pampaloni, che ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la designazione all'uopo pervenuta;

Decreta:

E' chiamato a far parte del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », in rappresentanza degli utenti di autoveicoli, il dott. Florindo De Santis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8219)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Abruzzo per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Abruzzo;

Visto il successivo decreto interministeriale 24 giugno 1975, con il quale si è provveduto a rideterminare in complessive cinquantacinque unità il contingente di personale da comandare presso la regione Abruzzo;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Abruzzo per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive cinquantacinque unità, è elevato a complessive ottantacinque unità, così ripartite:

otto medici funzionari;

cinque legali;

diciotto elementi direttivi amministrativi, di cui uno con qualifica di direttore principale, otto con qualifica di direttore, cinque con qualifica di consigliere capo o equiparabile, uno con qualifica di primo consigliere del personale degli enti e due con qualifica di capo ufficio del personale degli enti mutualistici provinciali o equiparabile;

ventuno elementi di concetto, di cui un assistente sanitario, almeno cinque ragionieri, uno con qualifica di ragioniere principale ed uno con qualifica di primo segretario del personale degli enti;

ventisei elementi esecutivi;

sette elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Abruzzo l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(8632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ancona

Con decreto interministeriale 15 giugno 1976, n. 165, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Ancona, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 5, mappali 91, 111 e 222 della superficie complessiva di mq 33.755.

(8445)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1976 è stato approvato il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

(8796)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il « Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Benedetto del Tronto », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 12 maggio 1976, dove è scritto: « ... particelle numeri 385/*a*, 315/*b*, 379/*a*, 256/*D*, 384. », deve leggersi: « ...particelle numeri 385/*a*, 315/*b*, 379/*a*, 256/*b*, 384. ».

(8797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 20 luglio 1976, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.651.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2679/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2678/M)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 luglio 1976, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.158.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2651/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2658/M)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanza economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2660/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1976, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2661/M)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2662/M)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2674/M)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.213.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2650/M)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 luglio 1976, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653/M)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 luglio 1976, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654/M)

Autorizzazione al comune di Senerchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Senerchia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655/M)

Autorizzazione al comune di Salisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Salisano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656/M)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.367.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2657/M)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2663/M)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2664/M)

Autorizzazione al comune di Cercepiccola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Cercepiccola (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2665/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.437.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2666/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2673/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1976, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2659/M)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2672/M)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.513.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2668/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2669/M)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2670/M)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2671/M)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.663.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2667/M)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.603.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2675/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 26 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,70	835,70	835,70	835,70	835,70	835,65	835,90	835,70	835,70	835,70
Dollaro canadese	858 —	858 —	856,50	858 —	858,05	857,99	858,05	858 —	858 —	858 —
Franco svizzero	333,325	333,325	333,40	333,325	333,05	333,30	333,49	333,325	333,325	333,30
Corona danese	135,27	135,27	135,50	135,27	135,25	135,25	135,29	135,27	135,27	135,25
Corona norvegese	149,18	149,18	149,50	149,18	149,20	149,15	149,25	149,18	149,18	149,20
Corona svedese	186,42	186,42	186,50	186,42	186,40	186,40	186,40	186,42	186,42	186,40
Fiorino olandese	305,45	305,45	305,50	305,45	305,45	305,40	305,40	305,45	305,45	305,45
Franco belga	21,032	21,032	21,03	21,032	21,03	21 —	21,03	21,032	21,032	21 —
Franco francese	169,03	169,03	169,40	169,03	169 —	169,02	168,97	169,03	169,03	169 —
Lira sterlina	1486,60	1486,60	1488 —	1486,60	1486 —	1486,55	1486,90	1486,60	1486,60	1486,60
Marco germanico	324,26	324,26	324,20	324,26	324,35	324,25	324,20	324,26	324,26	324,25
Scellino austriaco	45,642	45,642	45,80	45,642	45,65	45,60	45,655	45,6425	45,6425	45,65
Escudo portoghese	26,65	26,65	26,70	26,65	26,63	26,63	26,59	26,65	26,65	26,65
Peseta spagnola	12,26	12,26	12,24	12,26	12,26	12,25	12,265	12,26	12,26	12,25
Yen giapponese	2,849	2,849	2,85	2,849	2,84	2,83	2,848	2,849	2,849	2,85

Media dei titoli del 26 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,775
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,525
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,800
» poliennali 7 % 1978	89,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,075
» » 9 % 1980	91 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA	835,80
Dollaro canadese	858,025
Franco svizzero	333,407
Corona danese	135,28
Corona norvegese	149,215
Corona svedese	186,41
Fiorino olandese	305,425
Franco belga	21,031
Franco francese	169 —
Lira sterlina	1486,75
Marco germanico	324,23
Scellino austriaco	45,649
Escudo portoghese	26,62
Peseta spagnola	12,262
Yen giapponese	2,848

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1975, sono tredici i posti di medici da riservare agli assistenti universitari ordinari a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistente universitario ordinario in igiene;

d) effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso, oltre il proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

c) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

d) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, con la indicazione degli estremi del provvedimento;

e) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 26 ottobre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicati muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione ge-

nerale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 86

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna;

acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acque per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione;

abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria;

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti);

igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) Generalità sulle malattie infettive: epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickttziosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi;

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e cardiopatie.

C) *Statistica e demografia*:

1) Valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indice di covariazione, prove di significatività, rappresentanze grafiche);

2) Stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

D) *Nozioni generali* sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

E) *Elementi di farmacologia e terapia.*

F) *Lingua estera facoltativa* (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo).

PROVA PRATICA

A) *Indagini di laboratorio*:

1) Prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) Prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) Riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) Saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) Prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) *Esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.*

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami a tredici posti di medico in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere la prova facoltativa di lingua straniera: la lingua . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

(8750)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a ventinove posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento di ventinove posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a ventinove posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare i primi dirigenti amministrativi, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti della laurea in economia e commercio ed equipollenti, o in giurisprudenza.

Art. 3.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come appresso:

1) servizi prestati nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva nonché della carriera direttiva ordinaria e speciale del soppresso gruppo *A*;

2) incarichi, servizi speciali ed encomi;

3) titoli inerenti alla formazione tecnico-professionale del candidato, ivi compresa la partecipazione ai corsi di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) i lavori originali elaborati per il servizio e pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso ed i titoli di merito, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 richiesti per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata, a cura degli interessati, pena l'esclusione dal concorso stesso, entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma dovranno essere documentati a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, i titoli di merito di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5.

Il candidato, per documentare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, deve presentare nel ripetuto termine di cui al secondo comma del presente articolo:

1) copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, rilasciata dall'amministrazione centrale di appartenenza, dalla quale devono risultare anche i giudizi complessivi annuali riportati;

2) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la documentazione dei titoli di merito il candidato deve presentare nel termine di cui al terzo comma del precedente articolo:

a) ad integrazione dello stato matricolare di cui al punto 1) apposita dichiarazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dalla competente amministrazione, dalla quale risultino i servizi svolti nonché gli incarichi ricoperti e gli encomi;

b) i certificati in carta da bollo da L. 700, rilasciati dalle competenti autorità, con l'indicazione del voto finale conseguito e, in quanto previsti, dei voti riportati nelle singole materie, per i corsi di formazione eventualmente frequentati e per gli altri diplomi di laurea conseguiti;

c) i lavori originali elaborati per il servizio e le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie, in duplice copia e debitamente firmate dall'interessato.

La copia dello stato matricolare e la relativa integrazione devono essere rilasciate in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta in carta da bollo da L. 700, dovrà pervenire alla Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) domicilio;

d) titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

e) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) data di nomina alla qualifica di primo dirigente;

g) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

h) titoli posseduti di cui all'art. 3 del presente bando;

i) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno documentato nei modi prescritti dai precedenti articoli 4 e 5, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalla commissione stessa.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonché l'anzianità nella qualifica di primo dirigente.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva attribuita nella valutazione analitica dei titoli presentati, dalla commissione esaminatrice. A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1976

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1976
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 65

(8596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974, reg. n. 30 Istruzione, foglio n. 27, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(8296)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 489, che ha apportato modifiche alla suddetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

gen. div. CC. s.p.e. Mariano Domenico.

Membri:

col. CC. s.p.e. Galvaligi Enrico;
col. CC. s.p.a.d. Ravegnani Elio;
ten. col. CC. s.p.e. t. SG. Mirenna Nicolò;
ten. col. CC. s.p.e. Della Porta Leo.

Membri supplenti:

col. CC. s.p.e. Meloni Salvatore;
ten. col. CC. s.p.e. Di Tullio Savino.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 376

(8657)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Il decreto ministeriale 4 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1976, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 129, concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito dei candidati del concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1974, n. 1774, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del mese di giugno 1976 del Ministero dei lavori pubblici.

(8659)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(8715)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO «G. TESTA» DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(8771)

OSPEDALE CIVILE DI RAPALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rapallo (Genova).

(8772)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(8717)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(8718)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975. n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(8768)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(8769)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria-neonatologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

un posto di assistente di neurologia della divisione di rieducazione neuromotoria,

tutti presso l'ospedale specializzato «G. Salvini» della città di Milano, in Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(8716)

OSPEDALE «AL MARE» DI VENEZIA-LIDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di oculistica;

un posto di aiuto dirigente di stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(8767)

OSPEDALE «A. SUMMA» DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(8770)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1976, n. **32.**

Anticipazioni alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **24** *del* 15 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione di L. 500.000.000 alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna istituite con legge 22 novembre 1954, n. 1136, da utilizzare, per L. 250.000.000, a sanatoria delle pendenze pregresse, e per L. 250.000.000 ad assicurare ai coltivatori diretti la erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica. Dette anticipazioni saranno rimborsate alla Regione non appena le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti incasseranno i corrispondenti contributi dell'Amministrazione statale.

Art 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, determina la ripartizione della somma di cui al precedente articolo alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti in misura proporzionale al numero degli iscritti attivi e pensionati.

Art. 3.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna sono tenute, alla chiusura della gestione 1976, a presentare all'amministrazione regionale il relativo conto consuntivo.

Art. 4.

L'amministrazione regionale, tramite l'assessorato all'igiene e sanità, vigila ed effettua controlli sul corretto impiego delle anticipazioni.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 è istituito, in apposita categoria n. 15: « Accensioni di anticipazioni e di crediti per finalità non produttive », il cap. 25371 così denominato: « Anticipazione alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Sardegna per la concessione ai coltivatori diretti dell'assistenza sanitaria specialistica ».

A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 500.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 25371 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1976

SODDU

(8751)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1976, n. **19.**

Interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 14 *del* 20 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per realizzare interventi di soccorso in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali il 6 maggio 1976.

Art 2.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante le riduzioni di L. 25.000.000 dello stanziamento del capitolo 110210, di L. 250.000.000 dello stanziamento del cap. 110214, di L. 25.000.000 dello stanziamento del cap. 110402 e di lire 200.000.000 dello stanziamento del cap. 172752 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1976 e l'istituzione, nel medesimo bilancio sotto il titolo I - sezione IV - rubrica 15 - categoria IV, del cap. 141590 « Interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, colpiti da calamità naturali il 6 maggio 1976 », con lo stanziamento di L. 500.000.000. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad erogare, con propri provvedimenti, le somme occorrenti per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 20 *maggio* 1976.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1976, n. **20.**

Costituzione in comune autonomo della frazione di Lariano del comune di Velletri.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Lariano è distaccata dal comune di Velletri e costituita in comune autonomo con la denominazione di Lariano.

Art. 2.

La determinazione dei confini fra i comuni di Velletri e Lariano e quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa alla presente legge.

Art 3.

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Lariano è affidata ad un commissario straordinario col compito in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi:

a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune;

b) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi e, ove occorra, alla revoca o alla modificazione dei rapporti giuridici in corso facenti capo al comune di Velletri che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale;

c) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Velletri e Lariano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Velletri e di Lariano e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente previsti per il comune di Velletri; alla ripartizione tra gli stessi del personale attualmente in servizio presso il comune di Velletri provvederà il presidente della giunta regionale con decreto emanato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, previo parere delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Lariano, relativamente al territorio dello stesso comune di Lariano, cessano dalle funzioni il consiglio comunale, la giunta municipale ed il sindaco del comune di Velletri.

Art. 7.

Sono validi gli atti e i provvedimenti ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 852, dalla data di costituzione a comune della frazione di Lariano fino al 26 aprile 1976, data di notifica della decisione n. 455 del 6 giugno 1975 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 maggio 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 24 maggio 1976.

(8532)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1976, n. **21.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente norme sulle indennità, rimborsi spese e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è così sostituito:

« La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre dal giorno della proclamazione degli eletti e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennità e il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il presidente, i vice presidenti e i segretari del consiglio spetta fino alla data dell'elezione del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i membri della giunta spetta fino alla data della elezione della nuova giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti di commissione spetta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, anche relativamente all'anno 1975, è imputato al cap. 110101 del bilancio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 maggio 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 maggio 1976.

(8533)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **15.**

Erogazione dei mezzi finanziari per l'applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 3 luglio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il processo di unificazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore del trasporto pubblico di persone nell'ambito delle indicazioni di cui al « protocollo d'intesa » convenuto tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali degli autoferrotranvieri, la regione Calabria eroga in via straordinaria, per l'anno 1976 e con

decorrenza dal 1° gennaio 1976, alle imprese private, concessionarie di autolinee regionali, il cui rapporto di lavoro con i dipendenti sia regolato dal contratto collettivo nazionale ANAC, i mezzi finanziari necessari a copertura del maggior costo del personale derivante dall'applicazione delle retribuzioni lorde mensili di cui alla tabella allegata, con gli aumenti periodici di anzianità previsti dal « protocollo » medesimo e l'aggiunta delle seguenti maggiorazioni a titolo di competenze accessorie:

a) 5 per cento del minimo tabellare di ciascun agente;

b) 25 per cento della paga minima dell'autista di linea (classe 7ª-*bis*).

L'intervento finanziario di cui al comma precedente è esteso, sino alla scadenza delle attuali concessioni o contratti di appalto, alle imprese private che, avendo dipendenti regolati dal contratto ANAC, gestiscono, nell'ambito del territorio regionale, autoservizi la cui competenza concessionale è dello Stato o dei comuni.

Il maggior costo del personale di cui al primo comma — compresi gli oneri contributivi aziendali — è determinato in base alla differenza fra il trattamento economico previsto dalla presente legge comprensivo dell'indennità di mensa e del fondo di buonuscita nonché delle mensilità aggiunte di cui agli articoli 8 e 9 del « protocollo di intesa », e quello praticato dalle aziende in base al contratto ANAC in applicazione di leggi o accordi nazionali di carattere generale o aziendale.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente sarà determinato per ciascuna azienda sulla base dei dati acquisiti dall'assessorato regionale ai trasporti in sede di applicazione della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13

Ogni ampliamento di organico deve essere preventivamente approvato dalla giunta regionale.

Per i servizi non concessi dalla Regione l'erogazione è subordinata all'accertamento che l'impresa interessata non fruisca di contributi o sussidi allo stesso titolo.

Art. 3.

Salvo conguaglio da effettuarsi a fine d'anno, la giunta regionale, dispone l'erogazione alle singole aziende di acconti bimestrali anticipati, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, sulla base dei documenti e dei dati acquisiti dall'assessorato regionale ai trasporti anche attraverso il riscontro diretto del libro matricola aziendale.

La misura delle anticipazioni sarà calcolata sulla base di un contributo annuo pari a L. 2.000.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa, salvo conguaglio.

Il trattamento contemplato dalla presente legge assorbe il miglioramento economico previsto a favore del medesimo personale dalla legge regionale n. 12 del 13 maggio 1976.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1976, determinato in complessive lire 2.000 milioni, si provvede per lire 1.200 milioni con la pari somma stanziata sul cap. 8400 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1976 con la legge regionale 13 maggio 1976, n. 12, che pertanto viene riassorbita dalla presente legge, e per lire 800 milioni mediante storno per pari importo della dotazione del cap. 13700 « fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di definizione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 e con l'imputazione al cap. 8400 dello stesso bilancio con la denominazione « erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi di interesse regionale — contratto ANAC — per la corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti al personale dipendente ».

Art. 5.

Le somme stanziate, se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI COMPRENSIVA DEI MINIMI TABELLARI E DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA MATURATA AL 31 DICEMBRE 1976.

Qualifica	Categoria e classe		Retribuzioni
Capo servizio (con più di 300 ag.)	E-3	1	346.430
Capo serv. 2ª cl. (fino a 300 ag.)	E-2	2	325.062
Capo ufficio principale	E-1	3	304.334
Capo ufficio - Segretario capo - Capo officina principale	E	4	283.599
Segretario principale - Capo mov. 1ª - Capo officina 2ª	D-3	5	238.157
Segretario 1ª cl. - Capo mov. 2ª cl.	D-2	6	221.326
Segretario 2ª cl. - Controllore - Autista scelto	D-1	7	191.314
Autista linea - Operaio scelto	D a	7-*bis*	181.653
Segretario 3ª - Autista non di linea	D	8	174.063
Bigliettaio scelto	C a	8-*bis*	160.796
Bigliettaio	C	9	156.681
Manovale specializzato	B	10	148.994
Manovale - Fattorino ufficio	A	11	137.587

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 25 giugno 1976

PERUGINI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **16**.

Proroga del termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, concernente: « Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 3 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1976.

La concessione dei contributi alle casse mutue provinciali è subordinata alla presentazione dei rendiconti di cui all'articolo 5 della predetta legge per gli esercizi precedenti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 25 giugno 1976

PERUGINI

(8623)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761990)